PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia,

e

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "CONSOB") nella persona del Presidente Prof. Paolo Savona

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività sulla prevenzione e sul contrasto della corruzione e sul rispetto della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC e stabilito, all'articolo 19, comma 2, che la stessa vigila sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici*" come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che ha ridisegnato la disciplina in materia di contrattualistica pubblica;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni*";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*," in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", che, all'articolo 2, co. 1, lett. p), definisce le «società quotate» come "*le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*";

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" per le parti vigenti;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*";

Visto il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, nonché le ulteriori disposizioni contenute negli atti normativi di derivazione europea, ai sensi dei quali la CONSOB vigila sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche al fine di garantire la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità, il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario;

Considerato che la CONSOB vigila sull'informativa resa al mercato da parte delle società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, in quanto sottoposti ad un regime giuridico speciale in materia di diffusione di informazioni e ad un sistema di obblighi, controlli e sanzioni

autonomo a tutela degli interessi degli investitori e dei mercati finanziari e che tali società possono essere tenute, in ragione delle attività svolte, a osservare regimi informativi ulteriori, tra cui quelli volti a tutelare gli interessi pubblici sottesi alla normativa anticorruzione e trasparenza;

Considerato che l'ANAC e la CONSOB esercitano funzioni tra loro complementari, perseguendo interessi convergenti in relazione a un corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dei soggetti sottoposti alla rispettiva vigilanza, sia in applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione, sia in applicazione della normativa in materia di mercati finanziari, con mutuo beneficio degli interessi tutelati da entrambe;

Ritenuto che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle relative funzioni, l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione funzionale a perseguire con maggiore efficacia i rispettivi mandati istituzionali;

Ritenuto che tale cooperazione si possa inserire nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione;

Ritenuto che per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione si rende opportuno disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge e, segnatamente, dell'articolo 4, co. 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(*Premesse*)

Le Premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2
(*Oggetto e finalità*)

Il presente Protocollo, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, ha per oggetto e finalità:

a) la collaborazione, anche mediante richieste di pareri e la reciproca consultazione, nell'ambito di questioni di interesse comune, tra cui le società pubbliche quotate;
b) la collaborazione nell'ambito di attività divulgative, iniziative scientifiche e di formazione del personale;
c) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 3
(*Modalità di collaborazione*)

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti convengono di istituire, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, un Tavolo tecnico che si riunisce su proposta di ciascuna delle Parti ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni: a) assicura il coordinamento delle attività di interesse comune, anche mediante la condivisione delle informazioni sulle rispettive iniziative di reciproco interesse e la costituzione di appositi gruppi di lavoro; b) esamina le questioni di natura tecnica relative all'attuazione, modifica e integrazione del presente Protocollo; c) promuove ulteriori attività e forme di collaborazione ritenute necessarie e/o utili al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

Articolo 4
(*Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi*)

Fermo il segreto d'ufficio stabilito per la Consob e per il suo personale dall'articolo 4, co. 10 e co. 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo, nel rispetto delle norme sul segreto d'ufficio che le Parti stesse sono tenute a osservare e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 5
(*Referenti*)

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente Protocollo.
I Referenti designati dalle Parti sono:

a) per l'ANAC:
   sul piano programmatico: il Segretario Generale;
   sul piano operativo: il Dirigente dell'URAV;

b) per CONSOB
   sul piano programmatico: il Segretario Generale, dott.ssa Nadia Linciano;
   sul piano operativo: la dott.ssa Sarah Colonna, Direttore presso la Divisione Studi e Regolamentazione.

Articolo 6
(*Durata, integrazione, modifiche e rinnovo*)

Il presente Protocollo è valido per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi e/o attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.

Articolo 7
(*Comunicazioni*)

Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it ;
per CONSOB: consob@pec.consob.it.

Articolo 8
(*Oneri finanziari*)

Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.

Articolo 9
(*Disposizioni finali*)

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972.

Letto e sottoscritto.

2 marzo 2026

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Il Presidente
Prof. Paolo Savona